



DETERMINA DEL SEGRETARIO DIRETTORE N. 05 DEL 24 APRILE 2020

Oggetto : Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Organizzazione lavoro. Misure urgenti.
Applicazione l'art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020. Attivazione corsi di formazione ed informazione in modalità di lavoro agile.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 dispone: "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendenti più Regioni" nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, c.d. Coronavirus, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la seguente **normativa**, relativa all'emergenza Coronavirus, emanati dal Governo e dal Presidente della Regione Siciliana:

- **Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n.6** - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020** - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020** - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020** - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Decreto legge del 02 marzo 2020, n. 9** – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020** -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **Legge 5 marzo 2020, n. 13** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;



- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020** - *Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;*
- **Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020** - *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;*
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020** - *Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020** - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;*
- **Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.3.2020** - *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;*
- **Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18** - *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- **Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020** - *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;*
- **Ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20.03.2020** - *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020** - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

Preso atto che:

- il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 e la Circolare n.1 del 4 marzo 2020, tra le altre indicazioni rivolte alle P.A. in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha individuato, tra l'altro, quali misure da adottare, anche il potenziamento al ricorso del lavoro agile, attraverso modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, anche in deroga, rispetto ai normali presupposti e modalità di svolgimento, con riferimento al personale complessivamente *inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;*
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, art. 2, il D.P.C.M. 1 marzo 2020, art. 4, comma 1, lettera a) e il D.P.C.M. 4 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettera n.) individuano lo smart working, quale modalità lavorativa da adottare sull'intero territorio nazionale, al fine di contrastare la diffusione del contagio da virus COVID-19, in base al quale: *“La modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato,*

nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

- Il D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 2, comma 1 lettera r), il D.P.C.M. 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, articolo 1, comma 1, punto 6), concernenti ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, sulla scia dei precedenti provvedimenti in materia, ribadiscono e sollecitano l'attivazione di modalità di lavoro agili, da applicare a ogni rapporto di lavoro, per fronteggiare l'emergenza riducendo gli spostamenti, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- il Presidente della Regione Siciliana, con l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 5 del 13/03/2020, avente per oggetto: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"* all'art. 8 (*Norme riguardanti il personale in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti sottoposti a vigilanza e controllo dell'Amministrazione Regionale e delle società a controllo pubblico*), comma 1, lettera a), ha disposto testualmente *"applicare la modalità del lavoro agile e dare attuazione alle disposizioni per il personale dipendente secondo le direttive impartite dall' Assessore Regionale alle autonomie locali e alla Funzione Pubblica recanti rispettivamente protocollo n. 27519 del 9 marzo 2020 e n. 29231 del 12 marzo 2020, di cui agli allegati n. 4 e 5 alla presente ordinanza"*;

Preso atto che a seguito dell'emanazione del D.P.C.M del 09 marzo 2020, che ha recepito le disposizioni del D.P.C.M del 08 marzo 2020, sono state estese su tutto il territorio nazionale una serie di restrizioni, per contrastare e contenere il diffondersi del virus;

Rilevato che, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Governo Nazionale e dal Presidente della Regione Siciliana, sono state impartite al personale dipendente le direttive organizzative per l'espletamento dell'attività lavorativa, per fronteggiare lo stato di emergenza, compresa la chiusura temporanea del Centro Polifunzionale per Anziani Santa Venera e la turnazione, con rotazione del personale dipendente, per assicurare l'apertura della sede istituzionale, prevedendo il recupero delle ore lavorative non rese;

Rilevato, altresì, che l'art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, avente per oggetto: *"Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio"*, dispone, testualmente:

1. *Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*
 - a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81;*
2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall' amministrazione OMISSIS. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono*



motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge OMISSIS.

Richiamata la propria determina n. 04 del 23 marzo 2020, avente per oggetto: “ Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Organizzazione lavoro. Misure urgenti. Applicazione l’art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020. Determinazioni”, con la quale è stato disposto:

- *di conformarsi, con effetto immediato, alle disposizione governative che limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;*
- *la sospensione di ogni attività amministrativa nella sede dell’Istituzione, fino alla cessazione dello stato di emergenza e delle relative restrizioni, ad accezione delle attività urgenti ed indifferibili per il funzionamento dell’Istituzione, che verranno individuate dal Segretario Direttore.*
- *il personale dipendente con contratto a tempo determinato viene esentato dal servizio a seguito dell’attuazione preventiva degli strumenti previsti dal comma 3 dell’articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (ferie pregresse, concedo, banca ore, rotazione altri istituti similari).*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, avente per oggetto: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 01 aprile 2020, indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, avente per oggetto: “misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa”.

Preso atto che la predetta circolare ha previsto, tra l'altro, che le Amministrazioni Pubbliche si attivino a promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell'emergenza, soprattutto con riferimento a figure professionali la cui attività potrebbe essere difficilmente esercitate in modalità agile e per le quali l'attuale situazione di emergenza potrebbe costituire un momento utile di qualificazione e aggiornamento professionale.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Preso atto che il predetto Decreto, prevede, tra l'altro, che:

- **Articolo 2:** “Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 1 del presente decreto”;
- **Articolo 8:** “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell' 11 aprile 2020, avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale sono state previste per il Territorio



della Regione Siciliana ulteriori misure ad integrazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;

Vista la propria lettera protocollo n. 133 del 22 aprile 2020, indirizzata al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (allegato A), avente per oggetto: *“Attivazione corsi di formazione ed informazione per il personale con contratto di lavoro dipendente in materia di sicurezza e gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro, in modalità lavoro agile”*, con la quale è stato richiesto alla predetta figura professionale di voler attivare, nell’ambito delle proprie competenze professionali e senza aggravio di spesa per il bilancio dell’Ente, le procedure per l’avvio di corsi, quale attività lavorativa in modalità agile, per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale dipendente, valorizzando in tal modo l’attuale impossibilità di svolgere attività produttiva, stante il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la lettera de Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 23 aprile 2020 (Allegato B), con la quale il predetto professionista ha manifestato la propria disponibilità ad attivare un primo percorso informativo, da realizzare in modalità agile della durata di 24 ore (Modulo 1) per il personale dell’Ente, cui seguirà un test, con risposte a scelta multipla di valutazione dell’apprendimento, assicurando il relativo supporto telefonico quale tutor;

Rilevato di poter attivare, intanto, il primo corso di formazione e informazione per il personale in modalità agile, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, cui potranno seguire altri moduli, così articolato:

- **Modulo 1** – Rischio Elettrico – Rischio incendio;

con lezioni fornite al personale dipendente tramite l’invio di mail o con consegna presso la sede dell’Istituzione, del materiale didattico, prevedendo la figura del Tutor nella persona del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e le seguenti specifiche:

- a) N. 24 ore lavorative per studiare ed approfondire le relative tematiche, compresa la verifica finale;
- b) i singoli moduli sono costituiti da attività integrate per il raggiungimento di specifici obiettivi didattici: studio individuale dei materiali didattici, interazione attraverso i forum di discussione, test online, ecc;
- c) durante tutte le attività e le ore di formazione, si può avere l’interazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tramite chat di WhatsApp, posta elettronica o tramite telefono;
- d) al termine di ogni modulo sarà proposto un momento di verifica (mediante test a risposta multipla) con finalità di autovalutazione del proprio livello di apprendimento degli argomenti trattati.

Considerato che durante lo stato di emergenza con l’attivazione del lavoro agile in modalità semplificata :

- è possibile delocalizzare le attività di lavoro dei dipendenti senza che sia necessaria la costante presenza fisica del dipendente nella sede di lavoro;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle prestazioni lavorative al di fuori della sede di lavoro;
- i dipendenti godono di autonomia lavorativa e hanno la possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa;
- è possibile monitorare e valutare i risultati conseguiti mediante produzione di apposite schede giornaliere;
- i dipendenti si impegnano ad essere reperibili nella fascia oraria concordata con l’Amministrazione, che comunque non può eccedere l’ordinaria prestazione giornaliera, e a comunicare immediatamente al proprio ufficio le ragioni, motivate e documentate, che lo costringono ad allontanarsi dalla sede individuata durante la suddetta fascia oraria:



- i dipendenti si impegnano ad eseguire la prestazione lavorativa nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;
- le prestazioni, le durate e la reperibilità telefonica e telematica in modalità smart working sono disciplinate in apposite schede istruttorie da consegnare all'Istituzione;
- eventuali strumentazioni tecnologiche necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro sono di proprietà del dipendente;
- i dipendenti sono obbligati nell'espletamento dell'attività fuori dalla sede di lavoro allo svolgimento delle attività sopra previste in raccordo con il Segretario Direttore e a fornire allo stesso i report giornalieri delle attività svolte;

Ritenuto:

- di poter attivare il lavoro agile per il personale dipendente, finalizzato alla realizzazione di corsi di informazione e formazione professionale del personale;
- di poter avviare il primo modulo di 24 ore proposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, a far data del 27 aprile 2020;

Visto lo Statuto dell'Ente

D E T E R M I N A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina e qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Attivare, con decorrenza dal prossimo 27 aprile 2020, la modalità del lavoro agile per il personale dipendente, per lo svolgimento, in via ordinaria, della prestazione lavorativa, finalizzata all'attivazione di corsi di formazione ed informazione professionale, previsti dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 01 aprile 2020, demandando alla competenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di procedere alla definizione del contenuto dei corsi ed all'espletamento delle attività di coordinamento, attuazione delle procedure e valutazioni,
- Dare atto che l'avvio dei predetti corsi non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dell'Ente in quanto svolto da figura professionale interna già contrattualizzata.
- Con successive comunicazioni verranno diramate al personale dipendente le istruzioni operative per l'attuazione di quanto approvato con il presente provvedimento.

**Il Segretario Direttore
Dott. Rito Greco**